

Edizione di sabato 11 Maggio 2019

CONTROLLO

Il revisore deve comunicare le carenze del controllo interno – I° parte

di Francesco Rizzi

IVA

Modalità di certificazione dei corrispettivi per la rivendita di titoli di sosta

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

Spese di vitto e alloggio nel quadro RE

di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

I bonifici esteri sono ricavi neri se non smentiti analiticamente

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni a favore dei soggetti che investono nelle start-up innovative

di Federica Furlani

CONTROLLO

Il revisore deve comunicare le carenze del controllo interno – I° parte

di Francesco Rizzi

Il revisore **deve** comprendere quegli aspetti del **controllo interno** dell'impresa che sono rilevanti **ai fini** della **revisione contabile** del **bilancio**.

Allo scopo di procedere in maniera **organica** alla trattazione dell'argomento è tuttavia opportuno soffermarsi, *in primis*, su alcune **definizioni** e **concetti di base** inerenti al “**controllo interno**”.

Secondo il **principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 315**, per **controllo interno** si intende il “**processo configurato**, messo in atto e mantenuto dai **responsabili delle attività di governance**, dalla **direzione** o da altro **personale** dell'impresa, al fine di fornire una **ragionevole sicurezza** sul raggiungimento degli **obiettivi aziendali** con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla **conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili**. ... Il revisore **deve** acquisire una **comprensione** degli **aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile**” (per la definizione di “**responsabili delle attività di governance**” e di “**direzione**” si veda invece il paragrafo 10 e le relative linee guida del principio di revisione internazionale Isa Italia n. 260).

Da quanto precede si evince quindi come il **revisore legale** debba occuparsi solamente della **parte** del **sistema di controllo interno** che si riferisce al **bilancio** e alla sua **informativa finanziaria**, al fine di definire le **procedure** di revisione **appropriate** alle circostanze.

Il **perimetro** di analisi della revisione legale è infatti più **limitato** rispetto a quello della **vigilanza**.

Al **sindaco** è di fatti richiesto di esprimere un **giudizio sull'efficacia e sull'adeguatezza** del controllo interno **complessivamente inteso**. L'attività di **vigilanza** investe dunque un perimetro di analisi più **ampio** rispetto alla **revisione legale**.

Ai fini dello svolgimento delle attività di **vigilanza** svolte dal **sindaco**, prendendo spunto dalla **definizione** di controllo interno contenuta nella **norma n. 3.5** dei **principi di comportamento** del collegio sindacale nelle **società quotate** del Cndcec, il **sistema di controllo interno** può quindi essere inteso, in maniera più ampia, quale l'insieme delle **direttive, procedure e prassi** operative adottate dall'impresa per raggiungere, attraverso un adeguato processo di **identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio** dei principali **rischi**, gli **obiettivi**

aziendali (**strategici, operativi, di reporting e di conformità**).

Nell'ambito delle attività di **vigilanza**, il giudizio del **sindaco** investe quindi la **totalità del sistema di controllo interno** e non, come nel caso del revisore, solamente quella **parte "collegata"** alla redazione del **bilancio**.

Ovviamente, nel caso in cui al **collegio sindacale** (o al **sindaco unico**) sia anche attribuito l'incarico della **revisione legale**, l'organo sociale dovrà certamente attenzionare il **sistema di controllo interno** nella sua **totalità** al fine di esprimere sia un **giudizio** sulla sua **adeguatezza** che un giudizio sul **bilancio**.

Ciò premesso, tornando all'attività di **revisore legale**, il **principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 265** tratta della **responsabilità** del revisore (e pertanto, anche al sindaco-revisore) di **comunicare**, in modo **appropriato**, ai **responsabili** delle attività di **governance** e alla **direzione**, le **carenze nel controllo interno** che ha **identificato** nello svolgimento dell'attività di **revisione contabile** del **bilancio**.

Il principio grava il revisore di precisi **"obblighi"** di **comunicazione** al verificarsi di determinate circostanze.

In particolare, il revisore:

- “**deve**” comunicare quelle **carenze** del controllo interno che ritiene “**significative**” secondo il proprio **giudizio professionale**;
- “**può**” comunicare quelle **carenze** del controllo interno che, sempre secondo il proprio **giudizio professionale**, **non** ritiene “**significative**” ma che reputa comunque **utile** e **corretto** portare all'attenzione della **direzione** (ad **esempio** perché avrebbero dovuto essere **comunicate** da **altri soggetti** e ciò **non** è avvenuto).

In riferimento alla **“forma”** della **comunicazione** è inoltre previsto che:

- le prime (**carenze significative**) devono essere comunicate **in forma scritta**, con possibilità di comunicarle anche **verbalmente** (la comunicazione verbale è quindi solo **possibile** ma **non** è alternativa alla comunicazione in forma scritta);
- le seconde (**carenze importanti ma non significative**) possono invece essere comunicate, a scelta del revisore, sia **in forma scritta** che solo **verbalmente**.

Per quel che invece concerne il **“contenuto”**, secondo il predetto principio, una **carenza nel controllo interno** esiste:

- quando “*un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l’individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio*”;
- quando “*non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e*

correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio”.

Per carenza “**significativa**” nel controllo interno deve inoltre intendersi “*una carenza, o una combinazione di carenze nel controllo interno, che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance*”.

Il revisore deve **valutare** una carenza come **significativa** a **prescindere** dalla circostanza che l’errore si sia **effettivamente** verificato. Egli deve infatti valutare una **carenza** anche dal punto di vita **potenziale** ovvero considerando la **probabilità** che un **errore** possa verificarsi.

Infine, il livello di **dettaglio** delle comunicazioni è oggetto di **giudizio professionale** del revisore, pur essendo **previsto** che egli vi **includa sempre** una chiara **descrizione** delle **carenze** rilevate e dei loro **potenziali effetti** (**non** è quindi **obbligatorio** “**quantificare**” gli effetti), nonché **specifichi** che egli ha tenuto in considerazione **solamente** quella **parte** del controllo interno **pertinente** alla redazione del **bilancio**, al fine di definire le **procedure** di revisione da svolgere e **non** per esprimere un **giudizio** sull’**efficacia** del controllo interno.

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Modalità di certificazione dei corrispettivi per la rivendita di titoli di sosta

di Marco Peirolo

La **rivendita di titoli di sosta** agli utenti finali deve essere certificata mediante **ricevuta** indipendentemente dalla **natura pubblica o privata** dei gestori degli autoparcheggi. Nel caso, però, in cui i **gestori siano privati**, il rivenditore può emettere, in nome e per conto loro, **fattura elettronica** se richiesta dall'utente finale, soggetto passivo Iva.

È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello n. 135 del 9 maggio 2019](#) in merito alle **modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi** per la **vendita dei titoli di sosta** dopo le novità in materia di **fatturazione elettronica** in vigore dall'anno in corso.

Ai fini in esame, occorre considerare distintamente le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali e di gestori privati.

Le prime (**cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali**) sono **operazioni fuori campo Iva** ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), come già chiarito dalle [risoluzioni 210/E/2001](#) e [174/E/2002](#) e sono **certificate mediante ricevuta emessa**, in nome proprio, dalla **società** che rivende i titoli. In sostanza, **l'acquisto e la rivendita dei titoli di sosta** costituiscono **operazioni non soggette a Iva** per **carenza del presupposto soggettivo** d'imposta, con la conseguenza che, per esse, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ma è sufficiente **l'emissione di ricevute con numerazione univoca**, in nome e per conto del gestore istituzionale.

Le seconde (**cessioni di titoli di sosta di gestori privati**) rientrano, invece, nel **regime monofase** di cui all'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), mediante il quale l'Iva viene **assolta una sola volta**, alla fonte, dal gestore, mentre **tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009](#), in relazione alle **operazioni di vendita**, nei documenti eventualmente rilasciati, **l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo** della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione che si pongano quali utilizzatori del servizio. In tal caso, la fattura è emessa dall'esercente **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta.

In sostanza, gli **acquisti dal gestore privato e le successive vendite agli utenti finali** sono certificati mediante ricevuta che, per gli **acquisti**, deve essere **emessa in nome e per conto del**

gestore, mentre per le successive **vendite** in nome proprio dal rivenditore, **senza indicazione separata dell'Iva** e con specificazione che **l'operazione non è soggetta a Iva** ai sensi del citato [articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972.](#)

Tuttavia, se **l'utente finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura**, la stessa – come specificato dall'[articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009](#) – deve essere emessa direttamente dall'esercente **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta, nel qual caso il rivenditore **emette fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio**, mentre gli eventuali servizi offerti dal rivenditore vanno fatturati separatamente.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello n. 135/2019](#), la fattura deve essere **emessa in formato elettronico**, indicando il **gestore privato del parcheggio** nel campo **“soggetto emittente”**, esponendo l'importo dell'Iva e inserendo nel campo **“altri dati gestionali”** il riferimento che trattasi di **operazione rientrante nel regime monofase**.

L'Agenzia ha confermato che la fattura elettronica deve essere emessa **entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta**.

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Spese di vitto e alloggio nel quadro RE

di Alessandro Bonuzzi

Le **spese di vitto e alloggio** trovano una diversa collocazione all'interno del **quadro RE** della dichiarazione dei redditi a seconda dell'**occasione** nella quale sono state sostenute dal professionista.

Con particolare riguardo al **modello Redditi PF 2019**, relativo all'anno d'imposta 2018, i righi interessati sono l'**RE15**, l'**RE16** e l'**RE17**.

L'**RE15** va considerato il **rigo generico** in cui indicare le spese di vitto e alloggio, le quali devono essere differenziate in base all'avvenuto o meno **addebito analitico** al committente. Infatti, le spese **non addebitate analiticamente al committente** vanno inserite nella **colonna 1**; esse sono deducibili per il **75%** dell'ammontare nei limiti di un **plafond pari al 2% dei compensi percepiti nell'anno**. Il valore dei compensi percepiti deriva dalla **differenza** tra il rigo RE6 e il rigo RE4.

Diversamente, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande **addebitate analiticamente committente**, quindi relative a un incarico preciso, sono **integralmente deducibili**. Tali oneri devono essere indicati in **colonna 2**.

La **colonna 3 del rigo RE15** riporta la **somma** delle due precedenti colonne; pertanto riassume l'ammontare **complessivamente deducibile**.

Nella **colonna 1 del rigo RE16** devono essere dichiarate le spese di vitto e alloggio che si considerano **spese di rappresentanza**.

Si ricorda che tali oneri sono deducibili nella misura del **75%** del relativo ammontare, non potendo, inoltre, essere superiori, assieme altre spese di rappresentanza (**colonna 2 del rigo RE16**), **all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti**, quest'ultimo sempre da calcolarsi come differenza tra il **rigo RE6** e il **rigo RE4**.

Da ultimo, vanno indicate nella **colonna 1 del rigo RE17** le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di **convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale**, eccetera.

Al riguardo si ricorda che, **fino al 2016**, le spese sostenute dal professionista per la propria formazione professionale, comprese le spese di **viaggio e soggiorno**, erano deducibili nel limite del **50%**.

Dal 2017 la norma di riferimento ([articolo 54, comma 5, Tuir](#)) è cambiata radicalmente fissando un **tetto annuo di 10.000 euro** entro il quale le spese in questione possono essere portate in deduzione.

In un primo momento non era chiaro il trattamento delle spese di vitto e alloggio; si sono prospettate **diverse tesi**:

- le spese dovevano soggiacere al **tetto generale del 75%** e del **2% dei compensi**;
- le spese dovevano soggiacere, oltre che al tetto generale del 75% e del 2% dei compensi, anche alla **soglia specifica di 10.000 euro**;
- le spese dovevano soggiacere al **tetto generale del 75%** e alla **soglia specifica di 10.000 euro**.

Le **istruzioni** alla compilazione della dichiarazione confermano che l'**interpretazione corretta è l'ultima**; pertanto, le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale sono **deducibili per il 75%** scontando altresì, congiuntamente alle spese di formazione in senso stretto e alle spese di viaggio, il **plafond** annuo di **10.000 euro**. Difatti, il limite di 10.000 euro trova applicazione con riferimento all'**importo della colonna 2 del rigo RF17**, nella quale vanno indicate **sia le spese di formazione e di viaggio sia le spese di vitto e alloggio**.

Peraltro, è appena il caso di precisare che le istruzioni al **modello Redditi SP 2019** chiariscono una volta per tutte come applicare il **plafond** nell'ambito degli **studi associati** o delle **associazioni professionali**, affermando che la soglia opera **per ciascun socio o associato**.

In chiusura si noti come non devono comparire in dichiarazione, poiché **fiscalmente irrilevanti** per il professionista, tutte le spese, comprese quindi quelle di vitto e alloggio, relative all'esecuzione di un incarico conferito e **sostenute direttamente dal committente**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

I bonifici esteri sono ricavi neri se non smentiti analiticamente

di Angelo Ginex

In materia di **indagini finanziarie**, la disponibilità di **ingenti somme** derivanti da **bonifici esteri** fa presumere l'esistenza di un **reddito imponibile** in capo al contribuente, soggetto al quale è demandata la **prova contraria** dell'irrilevanza fiscale, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#). È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 6 maggio 2019, n. 11810](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, a seguito di **indagini sui conti correnti**, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contestava ad una persona fisica l'esistenza di maggiori redditi di capitale derivanti da plurimi **bonifici esteri**.

Ad esso seguiva, dunque, **ricorso** presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale procedeva ad **annullare l'atto**.

Detta **decisione** era **confermata**, inoltre, anche in **appello**, sede in cui i giudici del gravame precisavano come **l'onere di provare la pretesa tributaria** spettasse all'**Agenzia fiscale**, e non al contribuente, e come, nella vicenda per cui era causa, **la motivazione dell'accertamento fosse meramente congetturale e priva di riscontri oggettivi**, tanto da fondare un **ragionevole dubbio sulla gravità, precisione e concordanza** delle presunzioni ivi dedotte.

Pertanto, **l'onere probatorio non era ritenuto soddisfatto** dai giudici di seconde cure.

L'Amministrazione finanziaria si induceva, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#) per **erronea applicazione** dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e degli [articoli 2729 e 2697 cod. civ.](#).

Nella specie, secondo le prospettazioni della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe errato nell'attribuire **l'onere probatorio solo all'Agenzia fiscale**, avendo totalmente esonerato il contribuente, il quale non sarebbe stato **neppure onerato di offrire la prova contraria**.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura della ricorrente**, hanno chiarito che, nei casi di verifiche sui conti correnti dei contribuenti ex [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), **l'onere probatorio** dell'esistenza di **maggior reddito imponibile** è soddisfatto dall'Amministrazione finanziaria con la **mera indicazione analitica dei dati e degli elementi da essi risultanti**.

Si assiste, dunque, ad una **presunzione legale relativa** che, per definizione, **non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**, propri invece delle presunzioni semplici (Cfr. [Cass., sent. 9078/2016](#); [Cass., sent. 6237/2015](#)).

Da ciò consegue un'**inversione dell'onere della prova** a carico del contribuente, il quale dovrà **dimostrare analiticamente** che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non afferiscono ad operazioni imponibili e, per l'effetto, **non** hanno **rilevanza fiscale** (Cfr. [Cass., sent. 5758/2018](#); *idem*, [Cass., sent. 711/2017](#), [Cass., sent. 15857/2016](#), [Cass., sent. 4829/2015](#); [Cass., sent. 623/2018](#); [Cass., sent. 29261/2017](#)).

Orbene, nella vicenda in disamina, l'Amministrazione finanziaria, avendo provato che **nel conto corrente della contribuente erano confluite ingenti somme per bonifici bancari provenienti dall'estero**, con la causale dell'operazione **"investimenti in beni e diritti immobiliari"**, aveva correttamente dimostrato, mediante presunzioni, la **disponibilità di maggiori redditi tassabili**.

Perciò, spettava al soggetto accertato dimostrare che gli elementi derivanti dai movimenti bancari non erano riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti, mediante una **prova non generica ma analitica per ogni accreditamento bancario**.

Tanto, tuttavia, non è stato dalla stessa adempiuto, né è stato ordinato dai giudici di prime e di seconde cure.

Pertanto, per quest'ordine di ragioni, **il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto e la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice del gravame**, in differente composizione.

Da ultimo, occorre evidenziare che tale decisione ha trovato seguito in una recentissima pronuncia, secondo la quale **sono contestabili i versamenti sospetti effettuati ai lavoratori dipendenti**, oltre che agli esercenti attività d'impresa ed ai lavoratori autonomi, sulla scorta dell'asserita **portata generale** dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), con la conseguenza che spetterebbe proprio al contribuente accertato vincere la presunzione mediante prova analitica dell'estranchezza delle movimentazioni bancarie rispetto a fatti imponibili (Cfr. [Cass., sent. 104/2019](#)).

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni a favore dei soggetti che investono nelle start-up innovative

di Federica Furlani

Il **D.L. 179/2012** ha introdotto **alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative**: trattasi di società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, che svolgono **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ([articolo 25 D.L. 179/2012](#)).

Si considerano inoltre **start-up innovative** anche le società che abbiano come **oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle **imprese turistiche**.

Sotto il profilo fiscale, sono previsti degli **incentivi all'investimento nel capitale di rischio** di tali società sia per le **persone fisiche** che per le **persone giuridiche**.

In particolare per le **persone fisiche** è riconosciuta **una detrazione d'imposta pari al 30% dell'investimento** nel capitale sociale, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in **start-up innovative**.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni**.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta infatti la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il **contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Dal punto di vista dichiarativo nel modello **Redditi PF 2018** andrà compilato il **rigo RP80**:

Sezione VI Altre detrazioni	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 7	2 di cui interessi su detrazione fruita	,00 ,,00	3 Detrazione fruita	4 Eccedenze di detrazione	5 ,,00

In particolare, in **colonna 5**, verrà evidenziato l'ammontare detraibile che risulta applicando all'importo di **colonna 3** (ammontare investimento) **la percentuale del 30%**.

In caso di più investimenti, i **singoli ammontari detraibili** verranno **sommati nella colonna 6**, da riportare nel **rigo RN21**.

RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento **può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi**, ma non oltre il terzo, indicando gli importi nei righi specifici:

RN18 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2015	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00
RN19 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00
RN20 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'**obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali, compilando le **colonne 7, 8 e 9** del **rigo RP 80**.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'incentivo consiste in una **deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale** di una o più **start-up innovative**, direttamente o per il tramite di **organismi di investimento collettivo** del risparmio che investano prevalentemente in **start-up innovative**.

In tal caso l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, **l'importo di 1.800.000 euro, deve essere mantenuto per almeno tre anni**, e l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'**obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Dal punto di vista dichiarativo, nel **modello Redditi SC 2018** andrà compilata l'**apposita sezione del quadro RS** dedicata agli **"Investimenti in Start-up innovative"**, righi da RS 160 a RS 179.

Nel caso in cui la **deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo** dichiarato, l'**eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile** dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Si evidenzia che la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha rafforzato, per il solo anno 2019, le **agevolazioni** sopra commentate, incrementando la **detrazione Irpef e la deduzione Ires dal 30% al 40%**.

Nei casi di **acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative** da parte di soggetti

Ires, l'aliquota è aumentata, **per l'anno 2019, dal 30% al 50%**, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

L'efficacia delle nuove aliquote è in ogni caso **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.